

**GRUPPO BIBLIOFILI PRATESI "ALDO PETRI" ODV
STATUTO**

- Art. 1 -

L'associazione culturale denominata «Gruppo Bibliofili Pratesi "Aldo Petri" ODV» di seguito, in breve, Associazione, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (poi denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Il Gruppo Bibliofili Pratesi "Aldo Petri" è stato costituito il 14 febbraio 1977.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato: il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

- Art. 2 -

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione svolge in via esclusiva e prioritaria una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore a favore di associati, loro familiari e terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS).

L'Associazione si propone infine l'obiettivo di creare un luogo di incontro a mero titolo ricreativo, fra gli associati, loro familiari e terzi onde favorire la reciproca conoscenza e scambiare vicendevolmente le proprie esperienze culturali.

Più in particolare, l'associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere la cultura bibliografica ad ogni livello;
- far conoscere e curare la pubblicazione di testi inediti o poco noti, tenendo particolarmente conto della cultura e delle tradizioni della città di Prato nel campo dell'editoria, della stampa e della diffusione del libro;
- realizzare, curare la ristampa anastatica e tipografica di volumi rari o che, comunque, rivestono interesse per le finalità del Gruppo anche con il concorso di terzi; realizzare la produzione e la distribuzione di materiali audiovisivi, propri o di terze parti, anche attraverso l'uso di mezzi informatici, radiofonici e televisivi; idem per quanto concerne la gestione di siti internet a carattere informativo, divulgativo e di discussione;
- promuovere lo scambio di conoscenze fra i soci e soggetti esterni anche col supporto di iniziative culturali, mediante riunioni periodiche, l'organizzazione di conferenze, convegni, visite guidate, viaggi, altre iniziative nel territorio, la pubblicazione in qualsiasi forma di articoli, saggi e altre produzioni in forma scritta.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, ha carattere prettamente culturale ed esclude ogni scopo di lucro. Non avendo scopo di lucro, non intende avere per oggetto principale l'esercizio di attività commerciali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché aventi carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali attuativi. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È fatto espresso divieto al Gruppo di svolgere attività diverse da quelle elencate nel presente articolo.

- Art. 3 -

Al conseguimento dei propri fini il Gruppo provvede con:

- a) le quote dei soci;
- b) contributi di amministrazioni pubbliche e persone fisiche o giuridiche pubbliche o private;
- c) donazioni, legati e lasciti;
- d) rendite patrimoniali;

- e) entrate da attività di interesse generale, indicata nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Art. 4 -

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- Art. 5 -

L'associazione si avvale in modo corrente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari – siano essi soci che non soci – sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Anche le eventuali prestazioni dei soci sono sempre fornite a titolo gratuito come pure tutte le cariche associative.

Possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dall' art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

- Art. 6 -

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono farne parte persone fisiche che abbiano interesse prevalente alla bibliografia e in particolare alla raccolta, conservazione e studio di libri di argomento pratese o di scrittori pratesi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci costituiscono la base sociale ed hanno diritto di voto nelle assemblee. Sono soci le persone fisiche che condividono le finalità della Associazione, che si impegnino a realizzarle ed intendono collaborare al loro conseguimento.

L'ammissione al ruolo di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato, comunicata allo stesso tramite comunicazione scritta, questa comprendendo anche i mezzi informatici, e annotata nel libro degli associati.

I soci dovranno versare una quota annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e l'eventuale quota di prima iscrizione. In caso di diniego all'ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento eventuale all'atto di prima ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra denominati per la prima ammissione e per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono ripetibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione.

Le quote associative non sono infine né trasmissibili né rivalutabili.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- Art. 7 -

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

- Art. 8 -

La qualità di socio si perde per: decesso, dimissioni in forma scritta, decadenza dovuta a morosità, esclusione per indegnità.

Il pronunciamento spetta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la esclusione del socio per:

- inosservanza di quanto previsto nel presente statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, documenti o quanto altro di proprietà della Associazione;
- denigrazione della Associazione, dei suoi organi sociali o di chiunque aderisca all'Associazione;
- arrechi volutamente danni morali e materiali o fomenti discordie o disordini.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Contro tale decisione il socio ha facoltà di ricorrere, per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'organo arbitrale, di cui alla clausola compromissoria prevista all'art. 19 dello statuto sociale.

- Art. 9 -

Sono organi dell'Associazione:

1. - l'Assemblea dei soci;
2. - il Consiglio Direttivo;
3. - il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Art. 10 -

L'Assemblea dei soci si riunisce ogni anno, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile a seguito di convocazione del presidente, per l'approvazione del bilancio e del programma di attività.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9 scegliendoli tra i propri associati
- nomina, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa, il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci si raduna in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o nei casi di cui agli art. 18.

Sono competenze inderogabili:

- la delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- la delibera di scioglimento;
- la delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e convocate dal Presidente del Consiglio. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato a tutti i soci in regola con la quota dell'anno in corso tramite il canale postale o, in alternativa, con quelli della rete (posta elettronica, whatsapp e/o altri social). L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso si deve inviare almeno otto giorni prima della riunione. In caso di possesso di una propria sede di ritrovo dei soci, l'avviso deve essere anche esposto nella bacheca della sede sociale.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati tra i partecipanti.

Il segretario provvederà a redigere il verbale della tornata sul registro dei verbali messi a disposizione dal Presidente. Le riunioni si possono svolgere anche tramite canali interattivi, come ad esempio e in via non esaustiva la videopresenza, cioè senza la presenza fisica, purché si riesca a certificare l'effettiva identità e siano garantiti i seguenti principi: possibilità di intervento, possibilità di votare e, quando richiesta, la segretezza del voto.

Escluso quanto riferito dal successivo articolo 18, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci. La seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, è prevista il giorno successivo dalla prima convocazione.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto

Il socio può farsi rappresentare da altro socio purché munito di debita delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I membri del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per l'elezione del direttivo stesso né per l'approvazione del loro operato.

Di ogni riunione di Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, è riportato nel libro delle Assemblee dei soci che è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

In occasione dell'Assemblea indetta per la elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri che ha il compito di assistere alla corretta esecuzione della votazione e di redigere un apposito verbale portando a conoscenza degli associati, dopo lo scrutinio, i risultati delle votazioni.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione.

- Art. 11 -

Il Consiglio Direttivo è composto in via minima, oltre che dal presidente, da almeno due membri scelti fra i soci e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei consiglieri è stabilito dall'assemblea di fine mandato tenuto conto della numerosità dei soci e delle esperienze maturate nei precedenti mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. In caso venga o vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea; approva il Bilancio e la Relazione annuale del Presidente prima di essere presentata all'Assemblea; stabilisce l'importo della quota annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo dell'eventuale tassa di iscrizione iniziale.

Il Consiglio sovrintende alle attività dell'Associazione provvedendo a tutto quanto occorra per il raggiungimento delle sue finalità. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio almeno due volte l'anno e quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro massimo trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso tramite il canale postale o, in alternativa, con quelli della rete (posta elettronica, whatsapp e/o altri social). L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso si deve inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio della comunicazione almeno due giorni prima della

data prevista per la riunione.

In caso di possesso di una propria sede di ritrovo dei soci, l'avviso deve essere esposto anche nella bacheca della sede sociale.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

Le riunioni si possono svolgere anche tramite canali interattivi, come ad esempio e in via non esaustiva la videopresenza, senza la presenza fisica, purché si riesca a certificare l'effettiva identità e siano garantiti i seguenti principi: possibilità di intervento, possibilità di votare e, quando richiesta, la segretezza del voto.

Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Se le deliberazioni non sono prese all'unanimità da parte dei consiglieri presenti, allora vale la decisione presa dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Nelle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È prevista la gratuità degli incarichi degli amministratori.

- Art. 12 -

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni suo dovere e mansione in caso del di lui impedimento anche temporaneo.

- Art. 13 -

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni avvalendosi anche di quelle del Segretario e del Tesoriere:

- a) rappresenta il Gruppo anche nei confronti dei terzi;
- b) provvede agli incassi ed ai pagamenti disponendo le debite annotazioni contabili;
- c) può stipulare contratti, convenzioni e, in genere, tutti gli atti utili e necessari al raggiungimento dello scopo sociale dopo averne richiesta ed avuta autorizzazione dall'Assemblea dei soci come all'art .11;
- d) ha la custodia dei valori;
- e) redige il Bilancio annuale, nella veste di Rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione che, dopo aver ricevuto l'approvazione del Consiglio Direttivo, dovrà essere presentata all'Assemblea per la relativa approvazione;
- f) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- g) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- h) sovrintende, in collaborazione col Consiglio Direttivo, al perseguimento dei fini statuari;
- i) può richiedere ed utilizzare la collaborazione del Vicepresidente e, occorrendo, dei membri del Consiglio Direttivo;
- j) ha la firma legale del Gruppo
- k) ha il potere di operare con banche e uffici postali eseguendo i compiti relativi alle operazioni affidategli dagli organi statuari.

In caso di sua assenza o indisponibilità tutti i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

- Art. 14 -

Il Segretario del Consiglio provvede a:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- tenere l'archivio e gli atti amministrativi;
- compiere in genere tutti i servizi di natura tecnica del Gruppo.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione per l'esercizio finanziario in corso e per la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo se predisposto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio stesso. Al tesoriere, al pari del presidente, è conferito il potere di operare con banche e uffici postali eseguendo i compiti relativi alle operazioni affidategli dagli organi statuari. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni per la redazione dei bilanci o per l'adempimento di obblighi fiscali.

- Art. 15 -

Il Consiglio Direttivo, per ogni rispettiva riunione, può nominare un facente funzione di segretario scelto fra i partecipanti che provvederà a redigere il verbale della tornata sul registro dei verbali messi a disposizione dal Presidente.

- Art. 16 -

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale: l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo e il documento contenente la relazione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile: una volta approvato il bilancio è depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore.

La relazione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- Art. 17 -

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I verbali del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, i presenti, gli assenti giustificati, la descrizione della discussione di ogni punto del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta al Presidente.

- Art. 18 -

Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno il cinquanta per cento dei soci più uno.

- Art. 19 -

Qualunque controversia dovesse insorgere su quanto forma oggetto del presente Statuto sarà risolta per arbitrato irrituale da un Collegio composto da tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti.

- Art. 20 -

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà l'Assemblea straordinaria a deliberare la destinazione dei beni e delle somme residue, in relazione alle sue finalità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno dei tre quarti degli associati.

L'Associazione ha la durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo.

Salva diversa destinazione imposta dalla Legge, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, quanto residuerà potrà essere destinato ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1098
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/04/2022 REGISTRATO IL 11/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001098

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92071130485 GRUPPO BIBLIOFILI PRATESI "ALDO
ID. TELEMATICO: TZ622L001098000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92071130485

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ADEGUAMENTO STATUTO



